

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Avvocatura dello Stato e la Fondazione Teatro Comunale di Bologna

- **considerato** che, alla stregua dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 345/2000, conv. in Legge n. 6/2001, nonché dell'art. 10, comma 4, del proprio Statuto, la Fondazione Teatro Comunale di Bologna (di seguito denominata solo "Fondazione") può avvalersi della consulenza e del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato (di seguito denominata solo "Avvocatura");
- **considerato** che, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 30118 del 21.11.2018, la sopra indicata disposizione legislativa configura un'ipotesi di patrocinio c.d. autorizzato disciplinato dall'art. 43 R.D. n. 1611/1933 nel senso che la rappresentanza e difesa della Fondazione sono assunte dall'Avvocatura "*in via organica ed esclusiva*", salvo le deroghe ivi espressamente e tassativamente previste;

tra la Fondazione Teatro Comunale di Bologna e l'Avvocatura dello Stato

si conviene quanto segue:

Attività Consultiva

1 - La Fondazione provvede alla proposizione di quesiti e richieste di pareri che involgono questioni particolari o interpretative di carattere generale.

2 - Considerato che l'efficacia dell'attività consultiva è direttamente correlata alla tempestiva acquisizione dei chiesti pareri, l'Avvocatura provvede a corrispondere con tempestività alle relative richieste e, comunque, nei termini imposti dai procedimenti amministrativi interessati.

Assistenza e Rappresentanza In Giudizio

3 - L'Avvocatura fornisce ogni assistenza richiesta, anche in sede esecutiva, al fine di assicurare nel modo migliore la piena tutela degli interessi pubblici.

4 - Allorquando un atto introduttivo del giudizio sia notificato direttamente alla Fondazione, la stessa provvede ad investire l'Avvocatura con il più ampio margine rispetto alle scadenze, fornendo una completa e documentata relazione in fatto e in diritto, quale necessario supporto per l'efficace difesa delle ragioni della stessa Fondazione. Al fine di rendere praticabile operativamente un percorso di efficace comunicazione, anche informale, tra l'Avvocatura e la Fondazione, questa si impegna ad individuare all'interno del settore Affari Generali un soggetto, dotato di adeguate e specifiche competenze giuridico-amministrative, deputato a curare i rapporti con l'Avvocatura con modalità di immediata reperibilità (telefono, fax, e-mail), ed a fornire alla medesima tutti gli atti e le informazioni necessarie; analogamente l'Avvocatura provvederà a segnalare alla Fondazione il nominativo dell'Avvocato incaricato dell'affare e le suindicate modalità di immediata reperibilità. Qualora gli atti introduttivi del giudizio, o di un grado di giudizio, vengano notificati all'Avvocatura, sono da quest'ultima prontamente inviati alla Fondazione con ogni relativa richiesta istruttoria.

5 - L'Avvocatura provvede a tenere informata la Fondazione dei significativi sviluppi delle controversie in corso dalla stessa curate, anche con l'eventuale invio, dietro specifica richiesta, degli atti difensivi propri e delle controparti, dando comunque pronta comunicazione dell'esito del giudizio con la trasmissione di copia della decisione, in particolare se notificata. Ove si tratti di pronuncia sfavorevole per la Fondazione suscettibile di gravame, l'Avvocatura rende tempestivamente il proprio parere in ordine alla impugnabilità della decisione stessa.

6 - A richiesta della Fondazione, l'Avvocatura può assumere, ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 1611 del 1933, la rappresentanza e la difesa di dipendenti della stessa Fondazione nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio.

7 - L'Avvocatura provvede al diretto recupero nei confronti delle controparti delle competenze ed onorari di giudizio, posti a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

8 - Il patrocinio della Fondazione sarà, compatibilmente con le esigenze di servizio, affidato a uno o due avvocati dello Stato che verranno indicati dall'Avvocato Distrettuale dello Stato; i suddetti

avvocati assicureranno l'espletamento di tutti gli incombeni necessari ed opportuni in sede contenziosa e consultiva e potranno essere contattati anche per le vie brevi presso i recapiti che gli stessi forniranno.

9 - Restano escluse dal patrocinio *ex lege* dell'Avvocatura le controversie di natura tributaria instaurate, o da instaurare, dinanzi alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali nelle quali siano ravvisabili conflitti anche virtuali di interessi fra le posizioni della Fondazione e gli Uffici Finanziari tutelati e rappresentati *ex officio* dall'Avvocatura dello Stato.

Le controversie dinanzi alle Magistrature Superiori saranno curate dall'Avvocatura Generale dello Stato, ad eccezione di quelle dinanzi alla Corte di Cassazione relative alle controversie tributarie.

La stessa disciplina sul patrocinio troverà applicazione anche nelle fasi pre-contenziose, di negoziazione assistita e conciliative previste dalla legge nelle rispettive materie.


10 - L'Avvocatura e la Fondazione si impegnano a segnalare reciprocamente tutte le difficoltà operative eventualmente insorte nella gestione dei rapporti oggetto del presente protocollo, allo scopo di provvedere - nello spirito della migliore collaborazione - al superamento delle stesse; saranno anche concordate riunioni periodiche e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità, al fine di affrontare per le vie brevi le problematiche connesse e conseguenti alla corretta gestione dell'attività amministrativa della Fondazione e del contenzioso in atto o in formazione.

Bologna, 19 LUG. 2019.

per l'Avvocatura dello Stato

per la Fondazione Comunale di Bologna

l'Avvocato Distrettuale dello Stato di Bologna
(Avv. Michele Damiani)



Il Sovrintendente
Fulvio Macchiardi

